

## **Repubblica Popolare Cinese**

Questa scheda paese è stata aggiornata al 12/06/2023

La Repubblica Popolare Cinese ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 16 settembre 2005 ed il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore.

## **Referenti per l'adozione internazionale**

### **Autorità Centrale**

#### **Department of Children's Welfare Affairs (DCWA)**

Ministero degli affari civili

n. 147, Beiheyuan Street, Dongcheng District, 100721, Beijing

sito web [www.mca.gov.cn/](http://www.mca.gov.cn/)

Il DCWA autorizza il China Centre for Children's Welfare and Adoption a esercitare le funzioni conferite all'Autorità Centrale dagli articoli da 15 a 21 della Convenzione de L'Aja n.33:

#### **China Centre for Children's Welfare and Adoption (CCCWA)**

China Children's Welfare Plaza No.16, Wang Jia Yuan Lane, Dong Cheng District,  
100027, Beijing

e-mail [cccwa@cccwa.cn](mailto:cccwa@cccwa.cn)

sito web [www.cccwa.cn](http://www.cccwa.cn)

**Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in [Italia](#)**

**Ambasciata d'Italia nella [Repubblica Popolare Cinese](#)**

**Ricerca Enti Autorizzati nella Repubblica Popolare Cinese**

## SCHEDA PAESE CAI-IDI TEMPLATE

### Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica Popolare Cinese;
- è responsabile dell'abbinamento dei minori con gli aspiranti genitori adottivi stranieri; impartisce istruzioni agli uffici provinciali per la presentazione dei fascicoli dei minori; coordina e risolve eventuali problematiche nel processo di registrazione delle adozioni straniere; effettua studi, detta regolamenti operativi in materia di adozioni internazionali e fornisce, inoltre, formazione e orientamento sul tema.

### Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

#### Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- la legge cinese specifica che gli aspiranti genitori adottivi devono soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti (art. 6 della Legge sull'adozione):
  - non avere figli (art. 6, comma 1, della Legge sull'adozione); tale restrizione viene meno qualora si tratti di orfani, minori con disabilità, neonati e minori abbandonati cresciuti negli istituti di assistenza sociale e i cui genitori biologici non possono essere identificati o individuati (art. 8, comma 2, della Legge sull'adozione);

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- possesso delle capacità necessarie per crescere il minore (art. 6, comma 2, della Legge sull'adozione);
- avere delle condizioni di salute tali da poter crescere il minore (art. 6, comma 3, della Legge sull'adozione);
- età minima di 30 anni (art. 6, comma 4, della Legge sull'adozione).

La legge cinese specifica altresì che:

- l'aspirante genitore adottivo può adottare un solo minore, maschio o femmina (art. 8, comma 1, della Legge sull'adozione); tale restrizione viene meno qualora si tratti di orfani, minori con disabilità, neonati e minori abbandonati cresciuti negli istituti di assistenza sociale e i cui genitori biologici non possono essere identificati o individuati (art. 8, comma 2, della Legge sull'adozione);
- in caso di coppia sposata l'adozione del minore deve essere congiunta (art. 10, comma 2, della Legge sull'adozione);
- i requisiti degli aspiranti genitori adottivi sono stati aggiornati e modificati dall'"Announcement on Relevant matters in Inter-country Adoption" del 5 dicembre 2014 e dal "Review points" del 30 giugno 2017:
  - non possono avere già più di cinque figli; il più piccolo dei figli non deve avere meno di tre anni;
  - non possono avere più di due divorzi precedenti; se uno dei due coniugi ha un precedente divorzio, il matrimonio attuale deve durare almeno da due anni; se uno dei due coniugi ha due divorzi precedenti, il matrimonio attuale deve durare da almeno 5 anni;
  - circa il patrimonio della famiglia, non possono essere inclusi nel reddito: fondi di assistenza, pensione, pensione di invalidità, etc.;

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- la domanda di adozione viene presa considerazione quando i coniugi non hanno avuto più di 3 precedenti penali con violazioni minori e nessun risultato grave, e il tempo per la correzione ha raggiunto 10 anni o non hanno violato la legge più di 5 volte;
- età minima di 30 anni;
- differenza di età con il minore non superiore ai 50 anni.

### **Requisiti dei minori adottandi**

- minori di età inferiore ai 14 anni (art. 4, comma 1, della Legge sull'adozione);
- minori orfani, abbandonati o i cui genitori sono sconosciuti o irrintracciabili (art. 4, comma 2, della Legge sull'adozione);
- minori i cui genitori non sono in grado di crescerli a causa di particolari difficoltà (art. 4, comma 3, della Legge sull'adozione);
- minori i cui genitori abbiano fornito il proprio consenso all'adozione congiuntamente, in caso di un solo genitore è sufficiente solo il suo consenso (art. 10, comma 1, della Legge sull'adozione).

La legge cinese specifica altresì che:

- i minori che hanno compiuto i dieci anni devono fornire il proprio consenso all'adozione (art. 11 della Legge sull'adozione).

### **Passaggi della procedura\***

- la coppia dà l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al CCCWA;
- il CCCWA valuta la domanda e, se ritiene la coppia idonea, la procedura prosegue;

---

\* In assenza di norme specifiche reperite, le presenti informazioni sono state reperite sul sito del CCCWA della Repubblica Popolare Cinese e sulla scheda della Repubblica Popolare Cinese presente sul sito dell'HCCH.

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e, se la accetta, l'ente invia l'accettazione al CCCWA;
- a questo punto, il CCCWA invia all'ente autorizzato due lettere di richiesta di conferma dell'abbinamento: una deve essere firmata dalla coppia e una dalla CAI, e devono poi essere trasmesse al CCCWA, il cui ufficio generale consegna l'elenco dei casi di accettazione al direttore generale, che valida gli abbinamenti;
- la coppia è invitata, dunque, a recarsi in Repubblica Popolare Cinese per trascorrere del tempo con il minore; una volta confermata la volontà di adottarlo, la procedura prosegue;
- se la coppia usufruisce del supporto in loco del Bridge of Love for Adoption Service (BLAS, ente autorizzato dal Ministero degli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese a fornire servizi relativi all'adozione), il BLAS valuta, in base alle tempistiche di ricezione delle lettere di richiesta di conferma dell'abbinamento, quando la coppia deve essere pronta alla partenza;
- a questo punto il BLAS invia alla coppia tutte le informazioni di viaggio, di soggiorno e di programma nella Repubblica Popolare Cinese, oltre al preventivo di spesa per il pagamento; questa parte di procedura può essere gestita direttamente anche tra ente autorizzato e BLAS; i referenti del BLAS si incontrano con la coppia in aeroporto come pianificato nel programma per supportarla nelle visite e negli altri aspetti necessari a portare a termine la procedura;
- il programma per la coppia durante la sua permanenza nella Repubblica Popolare Cinese è il seguente:
  - dal primo giorno in poi, il minore viene affidato alla coppia e comincia il periodo di conoscenza; la coppia riceve i certificati notarili di adozione (atti notarili di nascita, di abbandono, della relazione di adozione, della

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

registrazione di adozione e il certificato di adozione internazionale) nella stessa settimana, nonché il passaporto del minore;

- in seguito al primo incontro con il minore, la coppia ha 24 ore di tempo per confermare o meno la scelta di adottare il minore e firmare i relativi atti notarili che confermano tale volontà;
- l'Ufficio affari civili rilascia il certificato di registrazione dell'adozione e il certificato di conformità;
- dopo circa una settimana lavorativa la coppia si sposta a Pechino (o altra città in cui è possibile ottenere il rilascio del visto di ingresso del minore in Italia) per preparare le autenticazioni e le formalità per i visti;
- la seconda settimana di permanenza, i referenti inviano gli atti notarili all'ufficio di autenticazione del Ministero degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese; trascorso un giorno li ritirano e inviano alla CAI in Italia la richiesta di autorizzazione all'ingresso; l'autorizzazione viene poi inviata all'Ambasciata di Pechino e per conoscenza all'ente autorizzato per espletare le formalità del visto;
- l'ente autorizzato presenta all'Ambasciata italiana il materiale per la richiesta del visto completo per il minore e per i visti di uscita; di solito alla coppia viene rilasciato un avviso per informarla del rilascio e della possibilità conseguente di ritiro dei visti;
- una volta ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica Popolare Cinese con la coppia.

### **Post-adozione**

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

L'ente autorizzato trasmette al CCCWA nella Repubblica popolare cinese le relazioni concernenti l'integrazione del minore con la seguente cadenza per un totale di sei: un mese, sei mesi, dodici mesi, due anni, tre anni e cinque anni dall'adozione; nel caso di un minore dai tredici anni in su al momento dell'adozione, le relazioni devono essere preparate, secondo le scadenze previste, fino a quando il minore compie diciotto anni di età.

N.B.: In merito alla volontà di rafforzare il monitoraggio del post-adozione, il 6 aprile 2021 sul portale del CCCWA è stato pubblicato quanto segue: tutte le coppie che non hanno completato l'iter del post-adozione entro il 1° aprile 2021 - ovvero la stesura delle sei relazioni post-adozione a cura degli EEAA - rientrano nella seconda fase di implementazione del post-adozione, la quale comporta che l'anno successivo a quello in cui viene redatta la sesta e conclusiva relazione a cura degli EEAA, esse debbano caricare autonomamente sul portale cinese cinque fotografie ed un breve video del minore adottato fino al compimento della maggiore età.

### **Normativa di riferimento**

- [Adoption Law of the People's Republic of China, 1 aprile 1992](#) [Legge sull'adozione e successive modifiche];
- [Measures for Registration of Adoption of Children by Foreigners in the People's Republic of China](#), Decree n. 15 of the Ministry of Civil Affairs, 25 maggio 1999 [Misure della registrazione dell'adozione dei minori da parte di stranieri nella Repubblica popolare cinese];
- Requirements of Guarantee of Adopted Children's Rights and Interests by Intensive Protection Measures, 18 marzo 2011 [Requisiti per la garanzia dei diritti e degli interessi dei minori adottati attraverso misure di protezione intensiva];

## SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- Announcement on Relevant Matters in Inter-Country Adoption, 1 gennaio 2015  
[Annuncio sulle questioni rilevanti nell'adozione internazionale];
- [Requirements for Adoption Application Dossiers Submitted by Foreigners, 30 giugno 2017](#) [Requisiti per i dossier di richiesta di adozione presentati da stranieri];
- Announcement on Relevant issues about the programs carried out by adoption agencies such as the One-to-One Assistance Program, Journey of Hope Program, and Summer/Winter Hosting Program 19 luglio 2017 [Annuncio su temi rilevanti dei programmi svolti dalle agenzie per le adozioni, come il programma di assistenza individuale, il programma Journey of Hope e il programma di accoglienza estivo/invernale].

### Link e allegati

- HCCH, Country Profiles – State responses: [China](#);
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Third and fourth periodic reports of States parties due in 2009: China](#), CRC/C/CHN/3-4, 6 June 2012;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of China](#), CRC/C/CHN/CO/3-4, 29 October 2013.